



COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO
PROVINCIA DI ASTI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 44

OGGETTO: CONVENZIONE CANTONIERI CASTAGNOLE MONFERRATO - MONTEMAGNO

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 12:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	MARENGO Francesco	SINDACO	X	
2	ACCORNERO Luigi Massimo	VICE SINDACO	X	
3	CORDERA Pietro	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3	
		Totale Assenti:		0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SMIMMO DR. Mario che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza MARENGO Francesco nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il Comune di Montemagno ha richiesto di un porre in essere un accordo convenzionale ex art. 14 CCNL 22.01.20174 per l'utilizzo di personale dipendente;

VISTO il comma 124 art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede come *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo come: *“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

RICHIAMATO l'art. 15 Legge 241/1990 per il quale *anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*;

CONDIVISO il parere 104-14A5 dell'ARAN secondo cui *“la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”*, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un mero atto di gestione;

AVVERTITA la necessità, per assicurare la continuità del servizio tecnico manutentivo, di approvare l'accordo ex art. 14 CCNL 21/01/2004 per l'utilizzo di personale fino al 31.12.2022 nel testo da allegarsi alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Constatato che i lavoratori interessati hanno manifestato la propria disponibilità;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

ACQUISITO il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa reso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITO il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore “Finanze” ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da ritenersi integralmente riportate:

- 1) DI APPROVARE lo schema di accordo convenzionale con il Comune di Montemagno per l'utilizzo da parte del Comune dei dipendenti dei due Comuni fino al 31.12.2022 nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 2) DI AUTORIZZARE il Segretario Comunale alla sottoscrizione dell’atto in nome e per conto di questo Ente;
- 3) DI COMUNICARE quanto sopra al dipendente interessato;

* * * * *

Successivamente, al fine di procedere celermente con la stipula dell’accordo di cui all’oggetto

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
F.to: MARENGO Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
F.to: SMIMMO DR. Mario

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.

Castagnole Monferrato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE SMIMMO DR.
Mario